

# IL MERCATO LEGISLATORE E IL DECLINO DEI FONDAMENTI SACRALI DELLA LAICITÀ DELLO STATO

VITTORIO OLGIATI  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

---

*Resumen:* Ante los actuales niveles de fragmentación social y de policentrismo jurídico, lo que hoy en día está en juego no es el principio de laicidad de la forma-Estado, sino la subsistencia misma de sus fundamentos teóricos y prácticos, originariamente definidos como universales y eternos, pero en realidad tan históricamente determinados como el paradigma liberal occidental del que se derivaron. Dicha subsistencia es puesta en entredicho por el nuevo poder constituyente de la lógica corporativa del mercado tendiente a la reproducción monopolística (es decir soberana) de un tipo de saber ya no solo técnico científico y empresarial, sino dirigido al control político-jurídico de la esfera simbólica.

*Palabras clave:* principio de laicidad, fundamentos teóricos y prácticos, poder constituyente, lógica corporativa, control político, control jurídico, esfera simbólica.

*El autor:* Profesor de la Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza. [vittorio.olgiati@uniurb.it].

Recibido: 3 de agosto de 2009, evaluado: 22 de septiembre de 2009, aceptado: 30 de octubre de 2009.

# IL MERCATO LEGISLATORE E IL DECLINO DEI FONDAMENTI SACRALI DELLA LAICITÀ DELLO STATO

VITTORIO OLGIATI  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

---

*Abstract:* Given current levels of social fragmentation and legal polycentrism, which today is at stake is the principle of secularity of the state-form, but the very survival of its theoretical and practical, originally defined as universal and eternal but really as historically determined as the Western liberal paradigm that arose. The survival is challenged by the new constituent power of the corporate logic of the market aimed at playing monopoly (i.e. sovereign) of a type not only technical knowledge and science and business, but led to political and legal control of the area symbolic.

*Keywords:* principle of secularism, theoretical and practical fundament, constituent power, corporate commercial logic, political control, legal control, symbolic sphere.

*The author:* Professor in Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza. [vittorio.olgiati@uniurb.it].

Received: August 3, 2009, evaluated: September 22, 2009, accepted: October 30, 2009.

## PREMESSA

Per il giurista e, a maggior ragione, per il sociologo del diritto, il tema dei fondamenti su cui poggia il principio della laicità dello Stato occidentale – moderno e contemporaneo – rinvia al problema della “forma” di questo tipo di Stato ad alla sua “crisi” perennemente irrisolta. Crisi, dovuta, in prima ed ultima istanza, alla questione della sua occasionale costituzione sociale e politica e, quindi, del suo mutevole e instabile impianto ordinamentale. In breve, è il problema della contingenza spazio-temporale della sua fondazione e, di conseguenza, della difficoltà teorico-pratica di affermare la “scommessa sul futuro” da cui deriva la sua auto-legittimazione socio-istituzionale (per tutti: ZARONE, 1982).

Come è noto, questa difficoltà risale ad un concorso di cause: (1) alla originaria mancanza di una investitura simbolica trascendente, (2) alla continua, incontrollabile, trasformazione delle condizioni evolutive della dinamica economica e sociale, e non ultimo (3) al preminente carattere astratto del modello di diritto, esso stesso occasionale e mutevole, appositamente creato allo scopo di eludere e nascondere il problema (OLGIATI, 2007a).

Ora si da il caso che la crisi della forma-Stato si ponga oggi in modo ulteriore e diverso e, se possibile, ancor più acuto, che nel passato, posto che i fondamenti dottrinali e valoriali su cui ha poggiato sinora non sembrano più in grado (così come sono stati di volta in volta tematizzati) di dare un senso intersoggettivamente plausibile e socialmente adeguato tanto all’andamento complessivo dell’ordine sociale, quanto all’esercizio del potere politico e del monopolio della forza legittima.

È questo il problema che verrà qui esaminato.

## I. PRECISAZIONI SUI FONDAMENTI

Come è documentato da una imponente mole di studi, i fondamenti della moderna forma-Stato derivano dalla affermazione del pensiero politico laico-liberale e si riassumono negli ideali dell'Ordine, della Felicità e del Progresso, così come si sono sostanziati storicamente (a) nel primato - proclamato in modo esplicito, ma in termini formali ed astratti, e quindi meramente "virtuali" - ascritto alla volontà popolare, ai diritti umani, alla codificazione, alla democrazia parlamentare, allo Stato-di-diritto, alla costituzione, ecc.; e (b) nel primato - espresso in modo implicito, ma reale e davvero sostanziale, perché imperativamente necessitato - attribuito alla valorizzazione delle forze produttive, quelle economico-finanziarie in particolare.

Il termine "sacrale" posto nel titolo di questo lavoro vale, pertanto, ad indicare semplicemente la ipostatizzazione di una specifica qualificazione teorico-pratica di ciascuna di dette variabili "come se" (VAHINGER, 1911) esse siano o possano essere davvero dotate di un valore trascendente: ipostatizzazione di carattere ideologico dovuta a grandi narrazioni intese a fornire alla pura e semplice emergenza storica di quel modello di Stato un supporto simbolico/materiale, per così dire, "salvifico", e quindi tale da fungere da equivalente funzionale rispetto a quello precedentemente garantito dal potere confessionale e dal ritualismo religioso. Tant'è che si deve proprio a tali narrazioni - nelle quali si intravede, se non il richiamo, certo il retaggio culturale degli artifici propri della Teologia Politica pre-moderna (SCHMITT, 1972) - non solo il tentativo di accreditare la moderna forma - Stato come dotata di un potere dispositivo assoluto e di valori universali ed eterni (GROSSI, 2001; IRTI, 1975), ma anche la varietà e la qualità delle numerose finzioni giuridiche - tecniche, concettuali, teoretiche e terminologiche - che caratterizza in modo specifico il moderno diritto positivo rispetto ad ogni altra esperienza giuridica pregressa (OLGIATI, 2007 a; 2008 a).

Insomma: il termine "sacrale" vale qui non solo e non tanto a richiamare il fatto che nella pretesa sacralità dei fondamenti è condensato da sempre il tentativo di dare una giustificazione socialmente accettabile alla logica del governo politico (antico o moderno), quanto piuttosto a sottolineare come, nel caso specifico della forma-Stato

moderna e contemporanea, la necessità di compensare la assenza del “segno della Grazia” (o “volontà divina”) così come in precedenza fornito dalla religione, ha indotto ad elaborare una comunicazione ed una pratica predicate come “ottimali” e “premierali”, piegando la potenza disciplinare di quella logica e orientando le prestazioni ordinali di questa forma in direzione di un auspicato *common wealth*, altrimenti definito *welfare*, reso immaginabile e ritenuto possibile in virtù dell’ipotizzato, inesausto e proficuo, futuro sviluppo scientifico, sociale ed economico.

Detto questo, preciso subito che non è mia intenzione dileggiare – come peraltro fece von HAYEK (1986) – il valore teorico-pratico di principi-guida come quelli evocati dalle nozioni di “progresso civile”, “giustizia sociale”, “diritti umani”, “democrazia”, “eguaglianza”, ecc., che nel corso di due secoli hanno in vario modo rappresentato e attualizzato quella sorta di “sacralità”, né intendo affiancarmi al pessimismo e al nichilismo che oggi traspare in talune correnti del pensiero giuridico (IRTI, 2004; BARCELLONA, 2005), né, infine, intendo sostenere il “primato” di alcuna delle passate e/o presenti esperienze politico-giuridiche di tipo confessionale.

## II. QUADRANTE DI ANALITICO

Chiarite succintamente le premesse di fondo, la tesi che intendo sostenere in questa sede è alquanto ardua, ma – come cercherò di mostrare – non priva di appoggio fattuale, e cioè che è attualmente in atto – come già tra il XVII ed il XVIII secolo – un nuovo “scontro di civiltà”, *interno* al mondo occidentale, in merito all’assetto ordinamentale da dare alla dinamica politico-economico-sociale mondiale. Questo odierno “scontro di civiltà” – ripeto: *interno* all’Occidente ma di dimensioni mondiali – oggi scaturisce – ed è consapevolmente alimentato – dal crescente potere politico-patrimoniale delle grandi corporazioni economiche transnazionali operanti non solo come potenze universali antagonistiche rispetto alla forma-Stato-nazione, ma anche come vere e proprie fonti di produzione e di cognizione di un nuovo modello di “ordine” mondiale: ordine, a sua volta, fondato su di tipo di diritto positivo nuovo e diverso rispetto a quello proprio della forma-Stato così come emersa a partire dalla Pace di Westfalia.

Al momento lo scontro è condotto nella forma della de-costruzione semantica e nella de-territorializzazione dei valori/diritti fondamentali della laicità ordinamentale dello Stato – in particolare: i valori/diritti di sovranità, di suffragio, di cittadinanza –, ma il “luogo” nel quale esso si sta, e d’ora innanzi si andrà, sempre più concentrando è l’ambito della ri-produzione tecnico-scientifica e ideologico-culturale dell’immaginario sociale – tra cui, in particolare, la ri-produzione del cosiddetto *immaginaire juridique* (CARBONNIER, 1969) – in virtù di una sempre più estesa presenza/incidenza nei più diversi ambiti comunicativi e formativi.

Come ho avuto modo di argomentare più volte in altra sede, infatti, già dagli anni ‘50 del secolo scorso, ma in modo esplicito, soprattutto a partire dalla strategia di “liberalizzazione” promossa dalla *Thatcherite-Reaganomics*, e poi denominata “globalizzazione”, le grandi corporazioni politico-patrimoniali internazionali si vanno dotando in maniera sistematica di tutti gli strumenti tecnico-scientifici e ideologico-culturali necessari ad acquisire la “dominanza organizzativa” sulle condizioni primarie della ri-produzione della vita sociale (OLGIATI, 1995; 2008 b).

Questa dominanza tuttavia non può essere conseguita con la sola forza della potenza economica, giacché essa deriva da, e risiede nella, capacità di controllo della sfera simbolica (OLSON, 1986). In breve: essa implica l’acquisizione e la gestione delle più significative espressioni di ciò che si definisce come “egemonia”. Tant’è che, oggi più che mai, le grandi corporazioni economiche, avendo già acquisito un enorme potere di condizionamento sulla società e disponendo già di un proprio, sempre più autonomo, universo di discorso giuridico, stanno conducendo una vera e propria “lotta per l’investitura” quale primaria fonte di produzione e di cognizione in ogni campo della ri-produzione del sapere – quello del sapere giuridico incluso – allo scopo di poter legittimamente ri-orientare a proprio favore l’intero sistema di educazione superiore e così appropriarsi dei depositi di conoscenza da secoli custoditi dai centri di cultura tradizionali. Il caso più eclatante a questo proposito, è certamente quello occorso recentemente in Inghilterra, dove il tentativo di acquisire in modo legittimo il controllo monopolistico di un’intera Università ha riguardato nientemeno che l’Università di Oxford. Questo tentativo, per ora, non sembra riusci-

to, dato che “*Oxford dons have rejected plans to hand over the control of the 900 Century old University to business and political leaders*”<sup>1</sup>. Tuttavia l’intento è chiaro e l’obiettivo finale - inutile dirlo - è e sarà teso ad opporre alla laica “sacralità” dello Stato, un proprio, nuovo e diverso, modello di “sacralità” ordinamentale.

### III. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La tesi che ho appena tratteggiata è suffragata da uno scenario storico-evolutivo ampio ed articolato, che può essere qui illustrato anche seguendo, in parallelo, tanto un approccio socio-giuridico, quanto un approccio economico-sociale.

Ho richiamato più sopra la Pace di Westfalia. È infatti a partire da questo evento davvero epocale che storicamente si dipana il filo della “crisi” dello Stato moderno e contemporaneo: crisi che, nonostante continui trasformismi istituzionali, è ormai giunta ad un punto cruciale - nientemeno che la perdita di tutti gli attributi salienti della sua identità storica - dato il sopravvento di una nuova “ragione” politico-giuridica: quella propria della dinamica corporativa del sistema economico (LAPORTA, 2005). E del resto: non è forse vero che questo sistema è oggi in grado di produrre nuove grandi narrazioni sulla strutturazione complessiva dell’ordine sociale, imponendo la propria semantica all’intero universo di discorso planetario? E non è forse vero che nel corso degli ultimi cinquant’anni esso ha potuto e saputo creare un vero e proprio, nuovo ed autonomo, diritto in grado di operare al di sopra, al di fuori e anche contro le determinazioni del diritto dello Stato? (OLGIATI, 2005 a; 2007 a)

Per meglio comprendere la natura e l’importanza di questi esiti può essere utile richiamare la attenzione innanzitutto su come e perché, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, le grandi corporazioni economiche - pur competendo tra loro - si sono poste il comune obiettivo di *giuridificare* in modo autoreferenziale tanto la propria dinamica evolutiva, quanto quella dell’intero sistema di mercato, giungendo

---

<sup>1</sup> Titolo di un articolo apparso sul quotidiano inglese *Independent*, 20 gennaio 2006.

al punto di imporre processi di *de-regolazione* all'impianto politico e costituzionale vigente a tutto vantaggio della propria, autonoma, produzione legislativa, e così declassando, nel contempo, non solo l'efficacia, la validità e la legittimità del diritto, interno ed internazionale, posto dallo Stato, ma anche il potere (la sovranità) costituzionale dello Stato stesso. Sulla base delle osservazioni che seguiranno sarà, quindi, più agevole comprendere come e perché le procedure messe in atto per promuovere questo medesimo duplice risultato concorrono oggi ad aggravare la deriva storica della odierna forma-Stato sia sul piano della rappresentazione/comunicazione sociale, sia a livello di elaborazione teorico-metodologica.

Relativamente al processo di "giuridificazione" autoreferenziale promosso dalle grandi corporazioni economiche occorre considerare l'esito della II Guerra Mondiale: se si esaminano le conseguenze storiche di tale esito, ci si avvede immediatamente delle incredibili opportunità di mutamento economico-politico e socio-istituzionale create dai conseguenti processi di de-colonizzazione. In termini analogici, si potrebbe ben dire che in tale frangente storico si realizzò una nuova, epocale "Triangolazione economica" tra Africa, America ed Europa (DINUCCI, 2000). Traendo, infatti, vantaggio dal vuoto istituzionale e gestionale lasciato dai regimi coloniali europei, taluni agenti occidentali – in particolare le grandi *Law Firms* americane – furono indotti a, ed ebbero modo di, subentrare nei ruoli tradizionalmente svolti dagli *attachés* diplomatici in qualità di consulenti "indipendenti" nella gestione degli affari politici ed economici dei Paesi divenuti, a loro volta, indipendenti (DIAS et al., 1981). Avvalendosi del "coinvolgimento attivo" del personale locale ed operando come veri e propri procuratori delle grandi corporazioni economiche, essi crearono le condizioni tecnico-giuridiche per realizzare il più consistente trasferimento di risorse materiali e finanziarie mai occorso nella storia contemporanea. Trasferimento che – come è risaputo – andò a sistematico detrimento degli Stati (europei) e a tutto vantaggio di dette corporazioni (specie nord-americane) (PICCIOTTO, 1988). Sennonchè – come ha osservato Flood – "*As a consequence of this success, MNCs amassed substantial earnings overseas and had to construct methods to use the money without repatriating it*" (FLOOD, 1995, p. 142). Ebbene: è proprio a partire da questo momento che, divenute consapevoli dell'im-



meno potere politico-patrimoniale acquisito ed acquisibile a scapito della forma-Stato, le grandi corporazioni economiche si sono risolte, in modo altrettanto consapevole, a dare una risposta strategica assolutamente autoreferenziale al proprio “Che fare?”: vale a dire, hanno sistematicamente promosso, da un lato, la divaricazione tra economia reale (troppo radicata sui territori nazionali) ed economia finanziaria (operativamente svincolata da tale radicamento), e, dall’altro lato, la costruzione di un proprio, esclusivo, ordinamento giuridico.

In merito alla evoluzione di tale processo – esemplificato dalla creazione di sedi finanziarie *off shore* (concesse da Stati compiacenti) e dalla creazione di fondi, non a caso, definiti “sovrani” – esiste ormai una letteratura vastissima (per tutti: GALGANO et al., 1993). In questa sede, pertanto, basti richiamare soltanto alcuni tratti salienti relativi alla azione di ciò che, in opposizione allo Stato, ben si può definire come la affermazione del “mercato legislatore”. In primo luogo l’uso strumentale delle garanzie giuridiche derivate dall’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale, tra cui, in particolare, la irresponsabilità politica per le proprie scelte gestionali (stante il principio della privata libertà di azione come fondamento del sistema economico). In secondo luogo, la autonoma produzione di regole elastiche e situazionali, specificamente orientate allo scopo – improntate, cioè, alla più pura “razionalità sostanziale” – così da consentire una loro immediata aderenza alle più diverse condizioni ambientali. In terzo luogo, la esecuzione di dette regole tramite propri organi e agenti interni, ovvero tramite centri operativi e/o professionali tecnicamente e ideologicamente “organici” alla strutturazione corporativa della logica di mercato. A sostegno di ciascuna di queste prestazioni, un ruolo di assoluto rilievo hanno quindi avuto ed hanno gli istituti di ricerca e i corsi di formazione, specie di alto livello, appositamente creati per elaborare nuovi strumenti operativi e la relativa modellizzazione teorica: il che ha consentito di affinare del tutto autonomamente anche la propria competenza specialistica. Sulla base di questi risultati si è poi giunti, da ultimo, ad ampliare considerevolmente anche il settore del trattamento e la risoluzione delle dispute, sia valorizzando il sistema arbitrale della *Lex Mercatoria*, sia imponendo il cosiddetto *Forum shopping* (cioè la scelta della giurisdizione più conveniente).

Ma vi è di più.

Nonostante la pretesa retorica di essere “soggette alla legge” dello Stato, le grandi corporazioni economiche sono ormai in grado di condizionare normativamente non solo l’evoluzione degli assetti costituzionali vigenti, ma anche i più generali processi di mutamento sociale. E a questo riguardo uno degli aspetti più rilevanti è oggi la capacità di produrre ed imporre, in aggiunta alle proprie norme, una propria, specifica, semantica tecnico-giuridica e dottrinale.

In proposito, basti riflettere sul grado di “esteriorizzazione”, “oggettivazione” ed “interiorizzazione” (BERGER e LUCKMANN, 1966) raggiunto attualmente da taluni concetti entrati nel linguaggio comune, da talune teorizzazioni scientifiche e da talune rappresentazioni socio-culturali – si pensi ad esempio al valore descrittivo e prescrittivo dei più diversi discorsi giuridici in cui ricorre il termine “globalizzazione” (OLGIATI, 1996; VAN DER BLY, 2005) –: nell’insieme si tratta della costruzione di presupposti definitivi tesi, di regola, a modificare e confutare, e quindi a debilitare, i postulati stessi su cui riposa non solo la legittimazione politico-ideologica e strutturale-funzionale della forma-Stato, ma anche la legittimità di ogni altro “ordine di senso” evolutivamente prodotto e tuttora “incarnato” nelle più diverse esperienze individuali e collettive come “*Nomos*” sociale. Di qui il cosiddetto “*academic pidging*” – e cioè il sistematico “maneggio affaristico” a livello accademico – di termini, concetti e correnti di pensiero preesistenti e già di uso comune, al fine di creare nientemeno che una vera e propria nuova “visione del mondo”.

Come è stato acutamente osservato da WACQUANT con specifico riferimento alla diffusione transatlantica della *doxa* neo-liberale in campo penalistico in questi ultimi decenni – ma il riscontro può essere esteso a molti altri campi –, la “corruzione accademica” viene realizzata per fasi: dapprima si creano appostiti centri di ricerca per effettuare la raccolta e la disseminazione selettiva di dati e di opinioni utili allo scopo; in base a questi materiali si procede quindi all’utilizzo deformato e/o deformante delle teorie o dei termini correnti; infine si attua la “accademizzazione” e l’accreditamento sociale dei contenuti specifici del nuovo discorso, vale a dire la definizione teorico-metodologica della sua (vera o simulata) attendibilità scientifica mediante convegni, pubblicazioni e dibattiti pubblici. In questo modo si realizza, pertanto, anche un vero e proprio *politological pidging* suf-

ficientemente solido da consentire l'uso politico e mediatico di tale nuovo discorso senza suscitare particolari reazioni e quindi in grado di entrare, agevolmente e autorevolmente, a far parte del più ampio universo del "senso comune" (WACQUANT, 1999). È questa – come è ben noto – la strategia di cui si sono avvalse e si avvalgono in modo sistematico istituzioni internazionali tipicamente "orientate al mercato" quali il FMI, l'OCSE, la World Bank, il Davos-WEF, ecc.: istituzioni ritenute "attendibili" perché, appunto, in grado di fornire dati e svolgere analisi sulla necessità di sostenere, ad esempio, quei processi di de-nazionalizzazione e de-regolazione economico-giuridica per i quali questi medesimi organismi si adoperano attivamente in piena sintonia con le grandi corporazioni economiche.

Così stando le cose, non può pertanto davvero sorprendere se, nell'ambito della cultura e della esperienza giuridica connessa alla, o derivata dalla, forma-Stato, si assiste al declino del tradizionale "patriottismo costituzionale", data la compromissione/connivenza degli stessi Stati nella attuazione di politiche di sradicamento territoriale di soggetti, capitali, beni, servizi e quant'altro. Ovvero se, nell'ambito della sfera pubblica, si assiste ad una crescente confusione politica, intellettuale e morale, dato lo scarto di significato attualmente corrente, ad esempio, tra *government* e *governance* (BIN, 2005), o tra "cittadinanza" come univoco *status* civile, e "cittadinanza" come mero indicatore di taluni valori o referenti culturali (COUTU et al. 1999). Per non parlare della pretesa di fare a meno del concetto di "sovranità" (RESTA, 1993) o di promulgare una costituzione senza Stato (OLGIATI, 2007 b; BONACCHI, 2001).

Per avere una idea più precisa di come e perché ciò sia potuto accadere, sia consentito tratteggiare qui, in estrema sintesi, i punti di snodo teorici che sorreggono l'analisi che poi seguirà.

#### IV. DAL DIRITTO COME RELAZIONE AL DIRITTO COME TECNOLOGIA

Se ben inteso nella sua vigenza "effettuale", il diritto non è una mera tecnica, ma una azione interattiva, tipicamente "relazionale". Come è stato riconosciuto nel corso di millenni, e come l'analisi sociologico-giuridica ha messo nuovamente in piena luce, il diritto è un particolare rapporto sociale.

Per gli antichi, così come si può leggere in TOMMASO D'AQUINO, "*Jus sive justum est... opus*": il diritto è una specifica "opera-azione". Infatti *opus* (dal verbo *operari*) è propriamente non una tecnica, ma una specifica *actio* umana. In quanto *opus*, lo *jus* è però una *actio* speciale, poiché per essere tale presuppone che sia "qualificata" dalla "reciprocità" col mondo-della-vita. Possiamo anche dire che lo *jus* è un *opus* che implica un relazione "riflessiva" qualificata: è ad un tempo un modo di agire (del soggetto agente che si identifica e si osserva) ed una vera e propria opera (azione) sociale (rivolta verso gli altri) (TATTAY, 2007).

Per gli antichi, il fondamento di senso di questa *opus* era il "criterio di verità" della "*recta ratio*": ove per *recta ratio* si intende la misura pratica che instaura la reciprocità ed esclude l'arbitrio. Di qui – come già argomentava ARISTOTELE – l'identità di *jus* e *justum* come azione virtuosa che conferisce identità al soggetto.

Come sappiamo, da HOBBS in poi, viceversa, il diritto, da "criterio di verità" generale delle azioni umane - "*jus naturalis*" -, diventa un semplice espediente strumentale, inesistente in natura, perché artificialmente prodotto da un soggetto dominante in funzione di un patto di pura sottomissione politica. Da questo momento, la *recta ratio* del diritto cessa di valere come tale, si piega alla strumentalità della sua stessa produzione come mera tecnica di dominio, e da "criterio di verità" si manifesta come espressione della potenza e dell'interesse supremo: si identifica con la "*Ratio Status*", è Ragione-di-Stato.

È qui importante notare che mentre il referente empirico della *recta ratio* e del suo *jus* era l'orientamento al passato (esperienza/sapienza sperimentata), il referente empirico della *Ratio Status* e del suo diritto non riposa affatto sull'orientamento al passato: è il frutto di un giudizio soggettivo e contingente rispetto all'esito di una azione futura, e non mira affatto alla "reciprocità" sociale, ma alla mera "utilità" dell'obiettivo perseguito.

Non sorprende quindi che proprio da questo capovolgimento teorico-pratico sono derivate le conseguenze nelle quali tuttora siamo coinvolti. Si pensi, ad esempio, al prevalere dello *jus gentium*, quale diritto internazionale non già "delle genti" ma degli Stati: diritto che darà modo, per un verso, di praticare impunemente reiterate e sistematiche espropriazioni coatte (schiavitù, recinzioni, borghi putridi, migrazioni, ecc.) e, per l'altro verso, di impedire la affermazione dei

diritti umani in termini davvero umani ed universali, così come pure originariamente concepiti dalla Scuola di Salamanca, e cioè come espressione dello *jus communis omnium* o *jus inter gentes* (DE VITORIA, 1539). Ma si pensi anche – ed è questo un evento non meno epocale – alla nascita della teoria economica classica come teoria dell’azione socio-istituzionale, ad un tempo, “naturale” e “razionale” perché retta dalla legge “oggettiva” della domanda-offerta tra uomini (rappresentati come) liberi ed eguali.

È infatti a partire da quello stesso capovolgimento – cioè dal venir meno del valore “umano-razionale” del diritto in quanto tale, a tutto vantaggio della sola “ragione strumentale” del diritto positivo (interno e di internazionale) dello Stato – che i Fisiocrati trarranno lo spunto per la ri-formulazione del concetto di *recta ratio* come principio economico, da cui deriverà poi la spiegazione/giustificazione teorica della “relativa autonomia” (divaricazione) tra il diritto statuito e la legge economica: d’ora in poi – come appunto insegna la teoria economica classica – (solo) la legge economica sarà ritenuta obiettivamente in grado di instaurare una vera e propria “reciprocità” come *recta ratio*, giacché solo essa presuppone e realizza l’esperienza di rapporti interumani di scambio “primario”, e ciò nel senso del sinalgma contrattuale tipicamente economico. Insomma: di contro alla unilateralità e asimmetria del diritto del Sovrano assoluto, ovvero di contro alla proposizione idealistica di diritti universali, si è posta, in termini (rappresentati come) egualitari, oggettivi e di natura, la legge dell’economia.

Non è qui il caso di sottolineare il carattere ideologico di questa rappresentazione della ragione economica (esemplificato storicamente anche dai ripetuti correttivi predisposti dallo Stato). Ciò che qui interessa è piuttosto mettere in luce il fatto che in essa vanno rintracciate non solo le basi storiche e teoriche dello Stato liberale e del liberalismo giuridico che si affermeranno a partire dalla Rivoluzione Francese – vale a dire, il progetto – impossibile – di conciliare la *recta ratio* della dinamica economica dei soggetti e la specifica *ratio juris* della dinamica politica dello Stato, altrimenti detta *Ratio Status* o Dottrina degli interessi dello Stato –, ma anche le basi storiche e teoriche della critica materialistica ad entrambe le dinamiche – vale a dire il progetto marxiano del superamento del capitalismo e dell’estinzione dello Stato.

Sarà infatti proprio il problema di una plausibile qualificazione politica della moderna *recta ratio* ad avviluppare sin dall'inizio, e poi per sempre, il pensiero liberale in una duplice, insuperabile, contraddizione: quella tutt'ora in atto e risalente (i) sul piano dottrinale, alla oscillazione tra l'assolutismo di HOBBS (1989) e l'individualismo di LOCKE (1984), e (ii) sul piano pratico, alla impraticabilità del "buon governo" dell'Economia Politica mediante il retto uso della legislazione predicato da ADAM SMITH, stante il fatto che il "retto uso della legislazione", tanto in economia quanto in politica, già implicava (allora) ed implica (tuttora) – sia pure in modo e per ragioni diverse – il mantenimento di quella stessa oscillazione. E difatti: come era – ed è – possibile conciliare la pur intelligente proposta di ADAM SMITH (il quale, prima ancora di essere un economista fu, come è ben noto, un filosofo della morale e del diritto) volta a combinare, ad un tempo, la prosperità economica ed il buon governo delle nazioni con il perseguimento della pace e dell'ordine garantiti dalla applicazione della *jurisprudence*, se poi, attraverso la finzione giuridica di "contratto sociale", da un lato, si sosteneva teoricamente - e si sostiene tuttora – la tesi liberale di LOCKE, per la quale l'inclusione del soggetto nella sfera civile e politica presuppone la libertà di scelta di spazi di vita "accoglienti" (anche mediante distacco ed emigrazione dal luogo e/o condizione di origine), mentre, dall'altro lato, si praticava di fatto – e si pratica tuttora – la tesi assolutistica di HOBBS, e cioè "l'inclusione-senza-scelta", e cioè l'imperativo della cessione della libertà di agire liberamente da parte di ogni singolo soggetto in cambio della mera promessa della pura sopravvivenza?

Così, conseguentemente, sarà ancora la questione della *recta ratio* posta a suo tempo dai Fisiocrati ad indurre MARX – in piena fase espansiva dell'economia capitalistica, ma già in presenza di forti segni di crisi della forma – Stato liberale (CANFORA, 2006) – a tematizzare ciò che effettivamente era – ed è – da sempre storicamente dato, e cioè il reale primato nomico della struttura economica rispetto alla sovrastruttura propriamente politico-giuridica<sup>2</sup>, allo scopo precipuo

---

<sup>2</sup> Va qui rimarcato l'acume con cui MARX – filosofo e scienziato sociale – ha tratto il principio universale del primato nomico della struttura economica sulla sovras-

di rivendicare la necessità di promuovere diversamente il progresso sociale opponendo al diritto fondato sui rapporti di forza politici ed economici, il diritto fondato sui bisogni sociali (MARX, 1968).

Da allora in poi sono trascorsi dei secoli. E oggi la novità è questa: che la “crisi dello Stato” si è più che mai acuita, mentre il primato nomico della legge del mercato ha subito una radicale trasformazione: il sistema economico è oggi governato non già da astratti individui isolati, ma da grandi corporazioni transnazionali che hanno ormai abbandonato da tempo persino la parvenza dell’uso della *recta ratio* – della logica della reciprocità propria del principio sinallagmatico – rispetto alla domanda sociale, e, in virtù del crescente potere monopolistico (politico-patrimoniale) mirano ad applicare, nel rapporto complessivo con la dinamica sociale e con lo stesso Stato, una logica tipicamente *hobbesiana*. Infatti – come già appare chiaro – l’azione corporativa delle grandi corporazioni economiche mira oggi ad instaurare un nuovo ordine sociale sulla base di una propria, esclusiva, *Ratio Status*. Di qui, l’esigenza della appropriazione, e quindi ri-produzione e ri-significazione della più raffinata produzione culturale, specie giuridica, antica e moderna, per acquisire la “dominanza organizzativa” e il controllo politico dell’intera gestione dell’ordine propriamente simbolico.

#### V. L’IMPERATIVO DELLA “DOMINANZA ORGANIZZATIVA”

Per avere una idea tanto dell’importanza strategica, quanto della urgenza storica della necessità di acquisire una effettiva “dominanza organizzativa” sull’intera gestione dell’ordine simbolico da parte delle grandi corporazioni economiche, è opportuno soffermarsi a riflettere sugli scenari ideali e materiali aperti dall’avvento delle due direttrici della quarta rivoluzione industriale, cioè – dopo le esperienze meccanico-tessile, elettro-meccanica e chimico-fisica – quella info-telematica e quella trans-genica.

---

truttura politico-giuridica in base all’obiettivo riscontro storico della produzione originaria della società da parte dell’insieme dei suoi stessi soggetti agenti. Nel contempo, tuttavia, va rimarcata altresì l’eccessiva svalutazione di MARX – economista e scienziato politico – circa il concorso della dimensione simbolica e ideologica a tale costruzione, specie in considerazione della evoluzione storica della società stessa in termini istituzionali.

Consideriamo dapprima l'importanza strategica di acquisire questa "dominanza". Poi tratteremo della urgenza storica.

Come è noto, la specificità della quarta rivoluzione industriale sta nel fatto che essa è centrata nientemeno che sulla ri-produzione tecnico-scientifica dei fondamenti della realtà sociale primaria: da un lato, la ri-produzione virtuale della interazione e della comunicazione sociale; dall'altro lato, la ri-produzione artificiale della vita biologica. Complessivamente quindi, già di per sé, la semplice possibilità di operare direttamente in questi due campi ha non solo letteralmente infranto l'ordine simbolico e valoriale sinora socialmente ascritto ai rapporti interumani da una millenaria sapienza e ritualità socio-giuridica, ma ha dato e dà modo alle grandi corporazioni economiche detentrici del relativo *know-how* di imporre all'intera società la realtà virtuale-artificiale da esse stesse prodotta come condizione vitale assoluta.

Quest'ultima possibilità, tuttavia, presuppone l'appropriazione di quella stessa millenaria esperienza socio-giuridica e della capacità culturale di procedere alla ri-significazione complessiva dell'universo simbolico e morale in essa sedimentato, elaborato e riflesso. Così, non è affatto un caso che per poter accedere a questo livello di operatività ed ottenere una legittimazione politica al riguardo, le grandi corporazioni economiche invocano oggi a gran voce, in termini universalistici/fondamentalistici, l'accoppiamento strutturale tra libertà-di-ricerca e libertà-di-mercato quale valore/pretesa imprescrittibile ed irrinunciabile, tacciando nel contempo di fondamentalismo e di irrazionalità ogni altro soggetto o principio d'ordine antagonistico (OLGIATI, 2005 a).

D'altra parte, è pur vero che non tutte le grandi corporazioni economiche sono ugualmente impegnate in attività connesse a queste due modalità produttive, giacché, all'interno del più ampio sistema socio-economico, operano altre grandi corporazioni, sorte in virtù delle pregresse rivoluzioni industriali, le quali continuano a perseguire l'obiettivo del controllo monopolistico di quelle risorse naturali, altrettanto primarie, che stanno alla base di qualunque forma di riproduzione sociale materiale. Per queste corporazioni il problema di fondo relativo al potenziale d'azione non sta oggi soltanto nel rapporto tra i vincoli istituzionali esistenti imposti dallo Stato ed il tendenziale esaurimento delle risorse maggiormente strategiche, ma anche nella crescente insostenibilità sociale ed economica dei rischi eco-



sistemici derivanti dal fallimento della propria “intelligenza organizzativa” (PERROW, 1984). Nel complesso quindi, anche in questo caso, si tratta di ri-stabilire un grado di legittimazione – una diversa e più ampia libertà di manovra – non soggetta a principi d’ordine estranei e contraddittori rispetto ai propri principi “sacrali”: Virtù, Fortuna e Fede (nel successo del mercato) (DE GOEDE, 2005).

Sulla base di questi elementi non può, dunque, sorprendere l’attuale pressione a tutto campo per il pieno riconoscimento formale-ufficiale delle corporazioni economiche quali vere e proprie *istituzioni*, così da poter imporre la ragione sociale della propria capacità operativa (in termini di ricerca, sperimentazione, comunicazione e consumo) con una forza cogente ed un *appeal* ideologico funzionalmente equivalente, e se possibile superiore (CAMERON e TAYLOR-SAND, 2007), a quelli tradizionalmente esclusivi dello Stato, perché, appunto, ritenuti legittimi.

Dopo aver considerato l’importanza strategica, consideriamo ora l’urgenza storica di raggiungere al più presto l’obiettivo della “dominanza organizzativa” sul terreno simbolico.

In proposito, un fattore assolutamente decisivo è senz’altro quello della emergenza della cosiddetta “economia cognitiva” (FUMAGALLI, 2007). Per quanto entusiasticamente enfatizzata dai fautori del liberismo globale, l’economia cognitiva – altrimenti detta *Knowledge-based Economy* – non implica soltanto un *re-engineering* manageriale, ma anche una vera e propria sistematica de-costruzione localistica della stessa “reticolazione globale” dei settori produttivi e dei mercati. Infatti per essere economicamente vantaggiosa l’economia cognitiva richiede necessariamente due condizioni: (a) che i potenziali creativi individuali incarnati dai soggetti traggano impulso e siano supportati dalla particolare vivacità e/o dallo spessore socio-culturale del contesto locale nel quale gli stessi soggetti si trovano efficacemente inseriti (in altri termini essa presuppone un contesto locale – ad es. quello metropolitano – nel quale già opera un *general intellect* non solo socialmente diffuso e ben qualificato, ma anche e soprattutto esclusivo e specifico, altrimenti la valorizzazione economica del sapere incarnato nel soggetto, già nel breve termine, non fornisce più risultati apprezzabili), e (b) che tale sapere incarnato sia de-codificabile e quindi tramissibile secondo la logica dello stesso sistema economico. E poiché

ciò ne snatura di fatto gran parte del valore originario, spesso “tacito” e comunque *context-specific*, va da sé che i processi di de-codificazione e di trasmissione richiedono un intervento che non può certo essere meramente tayloristico e computazionale.

Anche in questo caso, dunque, appare chiara la pressione ideologica e istituzionale delle grandi corporazioni economiche per auto-rappresentarsi, esse stesse, non solo come vere e proprie “*learning organizations*” rispetto alle esigenze del più ampia dinamica sociale, ma anche come il luogo deputato a sostenere d’ora innanzi la piena e più gratificante valorizzazione “della persona umana” e delle sue più recondite potenzialità individuali/sociali espresse come “cultura vivente” e come “pensiero in azione” (ZIMAN 1996 a; 1996 b).

Oltre alle condizioni e agli effetti dovuti alla emergenza della “economica cognitiva”, un ulteriore fattore, non meno decisivo, perché connesso agli esiti problematici della stessa “globalizzazione giuridica” (AUBY, 2008), è la ricorrenza di sempre più acute ed estese congiunture economiche negative, spesso aggravate, se non prodotte, dalla contemporanea affermazione di ricorrenti “schizofreniche” pretese scientifiche nell’ambito stesso della più “avanzata” scienza economica (RENDA, 2005). La congiuntura attualmente in atto, tuttavia, costituisce il caso più estremo e preoccupante, perché – come tutti hanno ormai ben compreso – non si tratta di una congiuntura qualunque, ma di una vera e propria crisi sistemica di portata epocale.

Infatti, la crisi economica attuale si configura non solo come “*a steady state economy*” (ZIMAN, 1996) – cioè come una lunga fase di stag-flazione recessiva – ma anche come una vera propria “de-costruzione” dei vigenti rapporti economico-politico-istituzionali su scala mondiale, data la ben nota emergenza di nuove “ragioni di scambio” derivate dalla cosiddetta globalizzazione e dai vistosi effetti negativi della sua stessa implementazione (OLGIATI, 1999; KIELY, 2005). Tant’è vero che già nel 1992 i sostenitori della economia liberistica globale avevano avvertito che per garantire “*a long term survival of global neo-liberalism*” era necessario dare attuazione quantomeno ad una duplice direttiva politica: (i) rafforzare le strutture ordinamentali degli Stati a fini di controllo e di “messa in sicurezza” del sistema “*before reducing their role in economic affairs*”, e (ii) esprimere una forte leadership culturale e comunicativa attraverso sistematiche campa-

gne promozionali di “*social learning*” sui temi della libertà-di-ricerca e della libertà-di-mercato: campagne condotte da nuove “comunità epistemiche” appositamente create e specificamente addestrate allo scopo (HAGGARD e KAUFMANN, 1992). Non deve quindi sorprendere, allora, se nel corso degli ultimi due decenni gli enti e le istituzioni sovra- e trans-nazionali favorevoli alla quella duplice direttiva (i già citati OCSE, FMI, World Bank, Davos-WEF, ecc.) pur del tutto privi – si badi – di qualunque legittimazione politica, hanno di fatto operato quali veri e propri “sostituti costituzionali” (CHALMERS, 2000) dei governi nazionali affinché i relativi sistemi educativi e professionali fossero indotti ad abbandonare la loro storica missione socio-istituzionale per rispondere in modo più efficiente e più efficace agli imperativi prioritari della “ragione” economica (OLGIATI, 2008 b; 2008 c).

Insomma: come si può ben intuire da questa pur sommaria esposizione, non vi è dubbio che tanto l’importanza strategica, quanto la urgenza storica del preteso riconoscimento delle grandi corporazioni economiche come istituzioni sociali (e non solo come ordini politico-patrimoniali) capaci di esercitare sin d’ora una effettiva “dominanza organizzativa” sul più ampio sistema culturale - ma in prospettiva anche in grado di competere per l’egemonia sul terreno della più raffinata ritualità e sapienza giuridica, e cioè sul piano squisitamente simbolico - non è affatto una astrazione teorica, ma un vero e proprio progetto/processo in atto.

#### CONCLUSIONI: LA LOTTA PER IL CONTROLLO DELLA SFERA SIMBOLICA

Naturalmente, specie in una situazione di crisi sistemica come quella attuale, il progetto/processo sopra delineato potrà anche subire significative battute d’arresto, impennate, o fasi di stallo, e – stante la necessità di avvalersi comunque delle tutele giuridiche e delle strutture coercitive proprie della forma-Stato – sarà certo di lunga durata. Nondimeno, il “dado” è già stato tratto, così come dimostrato, da un lato – in chiave di “modernizzazione difensiva” – dalla equiparazione *ontologica* ed indivisibilità *assiologica* tra le libertà di mercato e di commercio e i diritti della persona (quale ad es. quello di solidarietà) nel testo della Carta di Nizza (OLGIATI, 2005 a); e dall’altro lato

– in chiave di modernizzazione aggressiva – la nuova pratica della dottrina della guerra preventiva con la conseguente riduzione dello *Jus Publicum Europaeum* ad un mero strumento virtuale e residuale (OLGIATI 2005 b).

Insomma: il declino dei fondamenti ordinamentali connesso all'esaurimento del progetto storico liberale di "*State/Nation-building*" e l'ascesa politico-patrimoniale e ordinamentale delle grandi corporazioni economiche rendono manifesto un dato ormai incontrovertibile, e cioè che – come ho avuto modo di dire più volte – analogamente a quanto già avvenne tra il Papato e l'Impero, prima, e successivamente tra l'Impero ed i nuovi Stati dinastici, anche in questa fase storica è in corso una vera e propria "lotta per l'investitura" per il controllo politico-giuridico della sfera simbolica (OLGIATI, 1995; 2007 a).

Se tutto quanto si sin qui detto è vero, ne consegue dunque – in conclusione – un semplice corollario: e cioè che – dati gli attuali livelli di frammentazione sociale e di policentrismo giuridico (OLGIATI, 2007 c) – ciò che è oggi davvero in gioco *non è* affatto il principio di laicità della forma-Stato, ma la sussistenza dei suoi autoproclamati fondamenti teorici e pratici, originariamente definiti universali ed eterni, ma in realtà tanto storicamente determinati, quanto il paradigma culturale liberale occidentale da cui sono derivati: sussistenza pregiudicata oggi *non* dal cosiddetto "fondamentalismo" del potere religioso tradizionale, *bensì* da parte di un nuovo, *pervasivo*, potere costituente, espressione e fautore di un nuovo universalismo politico-giuridico-patrimoniale, quello della logica corporativa del mercato tesa alla ri-produzione monopolistica – cioè sovrana – di un tipo di sapere non più solo tecnico-scientifico e manageriale. È questo il tema ormai all'ordine del giorno ed è questo il problema che d'ora innanzi sarà decisivo per le sorti "future e progressive" dell'intero sistema sociale.

## REFERENCIAS

- AUBY J. (2008). "Is legal globalization regulated? Memling and business of baking camels", (Ewound Hondius Lecture 2007), *Utrecht Law Review*, vol. 4, issue 3.
- BIN, R. (2005). "Diritti civili e diritti di cittadinanza: una omologazione al ribasso?", *Atti del Congresso Internazionale "Diritti civili ed economici in tempi di crisi"*.

- Milano: Osservatorio "Giordano Dell'Amore", CNPDS, Fondazione Cariplo, Stresa 13-14 maggio 2005, Giuffrè.
- BARCELLONA, P. (2005). *Il suicidio dell'Europa. Dalla coscienza infelice all'edonismo cognitivo*. Bari: Dedalo.
- BERGER L. y T. LUCKMANN (1966). *The social construction of reality*. New York: Garden City.
- BONACCHI, G. (2001). *Una costituzione senza Stato*. Bologna: Il Mulino.
- CAMERON C. y M. TAYLOR-SAND (2007). "Corporate governments as model litigants", *Legal Ethics*, 2, vol. 10.
- CANFORA, L. (2006). *La democrazia. Storia di una ideologia*. Roma-Bari: Laterza.
- CARBONNIER, J. (1969). *Flexible droit*. Paris: LGDJ.
- CHALMERS, D. (2000). "Post-nationalism and the quest for constitutional substitutes", *Journal of Law and Society*, 27, 1.
- COUTU M., P. BOSSET, C. GENDREAU, D. VILLENEUVE. (1999). *Droits fondamentaux et citoyenneté. Une citoyenneté fragmentée, limitée, illusoire?*. Montreal: Les Editions Themis.
- DE GOEDE, M. (2005). *Virtue, fortune and faith. A genealogy of finance*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- DE VITORIA, F. (1539). *De indis et de jure belli relectiones*, in E. Nys (a cura di). New York: Oceana.
- DIAS C., A. LUCKHAM, D. LINCH, J. PAUL (eds.) (1981). *Lawyers in the third world: comparative and developmental perspectives*. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies.
- DINUCCI, M. (2000). *Geostoria dell'Africa*. Bologna: Zanichelli.
- FLOOD, J. (1995). "The cultures of globalization. Professional restructuring for the international market", in Y. DEZALAY, D. SUGARMANN (eds.). *Professional competition and professional power. Lawyers, accountants and the social construction of markets*. London: Routledge.
- FUMAGALLI, A. (2007). *Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione*. Roma: Carocci.
- GALGANO, F., S. CASSESE, G. TREMONTI, T. TREU (1993). *Nazioni senza ricchezze, ricchezze senza nazioni*. Bologna: Il Mulino.
- GROSSI, P. (2001). *Mitologie giuridiche della modernità*. Milano: Giuffrè.
- HAGGARD S., R. KAUFMAN (1992), *The politics of economic adjustment: international constraints, distributive conflicts and the state*. Princeton University Press.
- HAYEK, F. (1986). *Legge, legislazione e libertà*. Il Saggiatore.
- HOBBS, T. (1989). *Leviatano*. Roma-Bari: Laterza.
- KIELY, R. (2005). "Globalization of poverty and the poverty of globalisation", *Current Sociology*, 6, vol. 53.
- IRTI, N. (1975). *L'età della decodificazione*. Milano: Giuffrè.
- IRTI, N. (2005). *Nichilismo giuridico*. Bari: Laterza.
- LAPORTA FRANCISCO, J. (2005). "Globalización e imperio de la ley. Un texto provisional para el debate con algunas dudas y perplejidades de un viejo westfaliano", in *Law and justice in a global society*, anales de la Cátedra Francisco Suárez. Granada: IVR, Imprenta Modril.

- LOCKE, J. (1984). *Due trattati sul governo*. Torino: UTET.
- MARX, K. (1968). *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*. Sansoni, Firenze.
- OLGIATI, V. (1995). "Process and policy of legal professionalization in Europe. The de-construction of a normative order", in Y. DEZALAY, D. SUGARMAN (eds.). *Professional competition and professional power. Lawyers, accountants and the social construction of markets*. London-New York: Routledge.
- OLGIATI, V. (1996). "Globalizzazione", *Impresa & Stato, Rivista della Camera di Commercio di Milano*, 34.
- OLGIATI, V. (1999). "Butterfly effect: Hong-Kong transition to China and Europe's shift from (western-centered) modernity ", in F. VAN LOON, K. VAN AEKEN (eds.). 60 Maal Recht en 1 Maal Wjin . *Rechtssociologie. Sociale probleme en justitieel beleid*, Liber Amicorum Prof. JEAN VAN HOUTTE, Academic Coop., Leuven.
- OLGIATI, V. (2005 a). "Lex mercatoria e communitas mercatorum nell'esperienza giuridica contemporanea", *Sociologia del diritto*, 2/3.
- OLGIATI, V. (2005 b). "Jus communicationis e jus gentium. L'incertezza del diritto dopo l'11 settembre", *Sociologia della Comunicazione*, xx, 37.
- OLGIATI, V. (2006). "Le condizioni epistemiche del ritorno del principio di sussidiarietà", in C. MAGNANI (a cura di). *Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà*. Torino: Giappichelli.
- OLGIATI, V. (2007 a). "Produzione e riproduzione delle norme: riflessioni sulla mobilità e relatività del diritto positivo contemporaneo", in O. ROSELLI (a cura di). *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, lavoro, mobilità e formazione*. Napoli: ESI.
- OLGIATI, V. (2007 b). "The preamble of the treaty that institutes a constitution for Europe: a question of virtual reality", in P. CSERNE, I. SZILAGYI, M. KONCZOL, M. PAKSY, P. TAKACS, S. TATTAY (eds.). *Theatrum legale mundi. Symbola Cs. varga oblata*. Budapest: Societas Sancti Stephani, Domus Editoria S. Sedis Apostolicae.
- OLGIATI, V. (2007 c). "Il nuovo pluralismo sociale, il nuovo pluralismo giuridico e la nuova identità del giurista", in A. POGGI e O. ROSELLI (a cura di). *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*. Napoli: ESI.
- OLGIATI, V. (2008 a). "Legal fictions as constitutional sociotecnics. A study on EU constructivist legal revisionism", in P. LANGER (ed.). *Forces shaping the EU. social science approaches to understanding European Union*. Frankfurt-am-Main: Peter Lang GmbH.
- OLGIATI, V. (2008 b). "Legal polycentrism and the 'struggle for the law' in contemporary higher legal education in Europe", in *Higher legal culture and postgraduate legal education in Europe*. Napoli: ESI.
- OLGIATI, V. (2008 c). "The european learned professions and the EU higher education projects", *European Societies*, 4, vol. 10.
- OLSON, M. (1986). *The logic of collective action*. Chicago: Harvard University Press.
- PERROW, C. (1984). *Normal accident. Living with high-risk technologies*. New York: Basic Books.
- PICCIOTTO, S. (1988). "The control of transnational capital and the democratization of the international state", *Journal of Law and Society*, 15.

- RENDA, A. (2005). "Cogito, erro, sum. Spigolature su alcuni errori nella scienza economica", *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, 2, 2, (a cura del CERDEF). Roma: ATEL.
- RESTA, E. (1993). "Contro la sovranità", *Sociologia del diritto*, xx, 1.
- SCHMITT, C. (1972). *Le categorie del politico*, G. MIGLIO e P. SCHIERA (a cura di). Bologna: Il Mulino.
- TATTAY, S. (2007). "Jus and dominium in Thomas Aquinas", in P. CSERNE, I. H. SZILAGYI, M. KONCZOL, M. PAKSY, P. TAKACS & S. TATTAY (eds.). *Theatrum legale mundi. Symbola Cs. varga oblata*. Budapest: Societas Sancti Stephani, Domus Editoria S. Sedis Apostolicae.
- VAHNINGER, H. (1911). *Die philosophie des Als Ob*. Berlin (trad. italiana: F. VOLTAGGIO, *La filosofia del "come se". Sistema delle finzioni scientifiche, etico-politiche e religiose del genere umano*. Roma: Ubaldini.
- VAN DER BLY M. (2005). "Globalization: a triumph of ambiguity", *Current Sociology*, 6, vol. 53.
- WACQUANT, L. (1999). "How penal common sense comes to europeans. Notes on the transatlantic diffusion of the Neo-liberal doxa", *European Societies*, 3, vol. 1.
- FEATHERSTONE, M. (ed.). *Global Culture*. London: Sage.
- ZARONE, G. (1982). *Crisi e critica dello Stato. Scienza giuridica e trasformazione sociale tra Kelsen e Schmitt*. Napoli: ESI.
- ZIMAN, J. (1996 a). *Prometeus bond. Science in a dynamic steady state*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ZIMAN, J. (1996 b). "Post-academic science: constructing knowledge with networks and norms", *Science Studies*, 1, vol. 9.

